

## Fazioni e popolo in una provincia del dominio pontificio fra XIII e XIV secolo

di E. Igor Mineo

Tra XIII e XIV secolo alcune città dello stato della chiesa in formazione sperimentano un regime di autogoverno che prevede accanto agli organi più propriamente comunali la presenza delle fazioni, guelfa e ghibellina, formalmente rappresentate in quegli stessi organi, in modo paritario. Il caso di Todì è piuttosto noto, data la funzione che Bartolo da Sassoferrato gli assegna nel suo *Tractatus de guelphis et gebellinis* (1350 circa), ma la storiografia ha già appurato che questa tradizione politica durava dal 1260 circa, almeno. Alcuni indizi fanno ritenere che però la possibilità di una qualche forma di integrazione delle fazioni nel quadro istituzionale locale avvenisse anche altrove, e non lontano, ad Amelia a esempio. Qui, nel nuovo statuto di popolo, 1343, troviamo la ripartizione su base fazionaria dei ruoli del priorato. A Todì, nel 1337, era avvenuto qualcosa di analogo: lo statuto emanato quell'anno fa seguito all'instaurazione di un regime esplicitamente popolare che, in continuità con la tradizione locale, integra al suo interno guelfi e ghibellini. Gli esempi di queste, e forse altre, comunità della provincia del Patrimonio di san Pietro in Tuscia possono così aggiungere qualche elemento utile alla discussione sul problema delle fazioni e del loro ruolo nell'ordine politico comunale e post-comunale, e in particolare sul rapporto fra popolo come sistema istituzionale e parti.

Between the 13<sup>th</sup> and 14<sup>th</sup> centuries, a number of cities in the inchoative papal state experimented a system of self-government that allowed the Guelph and Ghibelline factions, formally represented in those same bodies on an equal footing, to work alongside the more strictly communal magistracies. The case of Todì is rather well known, given the role that Bartolo da Sassoferrato assigns to it in his *Tractatus de guelphis et gebellinis* (ca. 1350), but current research has already ascertained that this political tradition appeared at least around 1260. Some evidence can suggest, however, that some form of integration of factions into the local institutional framework was possible elsewhere, and not far away, at Amelia for example. Here, in the new statute of the people (1343), we find a distribution of the roles of the *priorato* based on factions. At Todì, in 1337, something similar had happened: the statute issued that year followed the establishment of an explicitly popular regime which, in continuity with local tradition, integrated Guelphs and Ghibellines within it. The examples of these, and perhaps other, communities in the province

E. Igor Mineo, University of Palermo, Italy, igor.mineo@unipa.it, 0000-0003-0640-966X

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup\_best\_practice)

E. Igor Mineo, *Fazioni e popolo in una provincia del dominio pontificio fra XIII e XIV secolo*, pp. 225-239, © 2021 Author(s), content CC BY 4.0 International, DOI 10.36253/978-88-5518-423-6.13, in Paola Guglielmotti, Isabella Lazzarini (edited by), «*Fiere vicende dell'età di mezzo*». *Studi per Gian Maria Varanini*, © 2021 Author(s), content CC BY 4.0 International, metadata CC0 1.0 Universal, published by Firenze University Press (www.fupress.com), ISSN 2704-6079 (online), ISBN 978-88-5518-423-6 (PDF), DOI 10.36253/978-88-5518-423-6

of the Patrimonio di San Pietro in Tuscia can thus add some useful elements to the discussion of the problem of factions and their role in the communal and post-communal political order, and in particular the relationship between the people (*popolo*) as an institutional system and the parties.

Medioevo; secoli XIII-XIV, Todi; fazioni; Popolo; Stato della chiesa.

Middle Ages; 13<sup>th</sup>-14<sup>th</sup> centuries; Todi; Factions; People; Papal State.

### 1. *Introduzione. La fazione come istituzione*

Uno dei molti saggi dedicati da Gian Maria Varanini alle città della Marca trevigiana, pubblicato nel 2005<sup>1</sup>, appare oggi come un tassello fra i più significativi del mosaico di ricerche e riflessioni attraverso cui è andata maturando la sua preziosa ricostruzione della storia dei sistemi politici urbani nel Veneto tardomedievale (e per quel tramite una reinterpretazione della cosiddetta 'Italia comunale' nella sua interezza<sup>2</sup>). Il tassello in questione riguardava le fazioni: affrontava, assumendola senza reticenze, quella che allora era una novità nel dibattito sulle città comunali e post-comunali, e ne proponeva una delle possibili declinazioni. La novità, che qui viene solo accennata perché del tutto familiare agli specialisti, consisteva nel sottrarre la «fazione», e con essa il conflitto di parte, al pregiudizio negativo che l'aveva sempre, o quasi sempre, accompagnata e nel riconoscerne, sulla base di alcuni straordinari scavi archivistici, concentrati innanzitutto sulla Lombardia e l'Emilia viscontea e sforzesca<sup>3</sup>, la funzione ordinaria in ambiente tanto urbano quanto rurale.

Naturalmente la revisione poté maturare, come spesso si ripete, in un contesto tutto orientato, dagli anni '90, a ridimensionare il ruolo disciplinante dello «stato moderno», a guardare alle pratiche della violenza e della vendetta sotto la lente della disciplina e non quella del disordine, e a valorizzare i circuiti *informali* dell'agire politico: famiglie e parentele, *networks* di varia foggia, clientele, fazioni appunto.

È forse proprio sul nodo dell'informalità che la revisione delineatasi in Italia a cavallo fra anni '90 e anni 2000 ha consentito un guadagno significativo di trasparenza del problema. Poiché è comunque indubbio che la fortuna storiografica recente della fazione dipende dal tentativo di guardare alle dinamiche sociali e politiche locali prescindendo dalla cornice costrittiva dell'affermazione dello stato e dei suoi apparati, quello che è stato definito «paradig-

<sup>1</sup> Varanini, *Nelle città della Marca Trevigiana*.

<sup>2</sup> Questa rilettura, che è uno dei fatti salienti del dibattito storiografico in Italia degli ultimi vent'anni, non solo medievistico, è distribuita in molti contributi, e non è stata finora sistematizzata; uno sguardo generale è però contenuto, per fare solo due esempi, in molte pagine di Varanini, *Aristocrazie e poteri*, e in Varanini, *Legittimità implicita*.

<sup>3</sup> A partire da Della Misericordia, *Dividersi* e Gentile, *Fazioni al governo* (libro del 2009, ma il cui nucleo è una tesi di dottorato elaborata dieci anni prima).

ma informale»<sup>4</sup> è parso a lungo, ad esempio in significativi contributi di taglio microstorico, lo strumento euristico più efficace per indagare relazioni di tipo politico fra individui segnate da un alto tasso di fluidità, difficilmente inquadrabili in schemi durevoli, di tipo ideologico o organizzativo, men che meno in *istituzioni*. In questo modo però si accentuava la difficoltà di individuazione e di definizione dell'oggetto, «sospeso a un livello intermedio fra i due soli piani – la parentela e il governo [...] – in cui si manifestino progettualità e consapevolezza»<sup>5</sup>. L'accento posto sull'informalità esasperava cioè il tentativo di fornire una definizione preliminare e unitaria di «fazione», difficoltà sistematicamente lamentata dagli studiosi<sup>6</sup>.

Le ricerche padane aggiravano abilmente, e consapevolmente, l'*impasse*, e individuavano una serie di casi caratterizzati invece dalla durata delle parti e dalla loro appartenenza a una configurazione spesso altamente formalizzata. Così facendo veniva dimostrata la possibilità che sistemi politici complessi, comunali o di derivazione comunale, includessero ordinariamente la dialettica fazionaria, una dialettica a raggio sociale anche molto ampio (quindi non un affare, o non solo un affare, di *élites* aristocratiche con seguiti clientelari); senza con questo escludere che altre modalità di divisione e di conflitto, anche decisamente «informali», potessero svilupparsi nelle società europee di antico regime: la fenomenologia clientelare e quella delle dinamiche della corte, sempre attentamente monitorata dagli storici, lo dimostra a sufficienza. Il «fantasma» che alcuni autori hanno immaginato di intravedere, generato dall'impossibilità di definire<sup>7</sup>, dunque non esiste, se si accetta di scomporre l'oggetto e di rinunciare all'ipotesi, risultata vana, almeno sul piano storico, di ridurre a unità le molte forme possibili di conflittualità politica.

La *fazione come istituzione* è una di queste forme: non si concretizza dappertutto, la sua geografia è variabile e neppure la cronologia è coerente, anche in regioni contigue, come appunto il saggio di Varanini mostra chiaramente; può cambiare fisionomia, può recedere, ma quando esiste, lasciando tracce documentarie più o meno profonde, è funzione, non disfunzione, del sistema politico.

In questa breve nota, vorrei soffermarmi sul tema del rapporto fra parti e istituzioni con riferimento al caso di alcune città dello stato pontificio fra Due e Trecento. La più importante, e la più frequentata dalla storiografia interessata al nostro tema, Perugia a parte, è Todi. Lo si deve, come è noto, al fatto che in quella città soggiornò per breve tempo, esercitandovi ruolo di giudice, Bartolo da Sassoferrato, che anche da quella esperienza trasse spunto per la redazione del trattato sui guelfi e i ghibellini.

<sup>4</sup> Gentile, *Fazioni e partiti*, pp. 280-282.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 281, con giudizio stimolato da un libro di Osvaldo Raggio, ma generalizzabile.

<sup>6</sup> Ancora di recente, si veda ad esempio González Cuerva, Koller, *Photography of a Ghost*, oppure Caesar, *Did Factions Exist?* Più argomentata l'incertezza espressa da Gentile, *Fazioni e partiti*, p. 280.

<sup>7</sup> González Cuerva, Koller, *Photography of a Ghost*, p. 1.

## 2. *Il caso di Todi*

La peculiarità istituzionale di Todi è quella di essere città di confine, non appartenente con sicurezza a una delle province dello stato pontificio in formazione: ossia né al Ducato di Spoleto né al Patrimonio di San Pietro in Tuscia<sup>8</sup>. A partire dalla metà del XIII secolo cominciano i tentativi del Rettore del Patrimonio di farsi obbedire, e a questa pressione la città risponde con un'azione, spesso energica, di difesa delle proprie prerogative. Per fare solo un esempio, i capitoli di un'ambasceria al papa redatti in consiglio generale nel 1278 chiedono tra l'altro «quod dominus papa faciat graciam communi Tuderti quod non subiaceat Rectorie Patrimonii beati Petrii, seu conservetur in illo statu in quo fuerunt per predecessores suos»<sup>9</sup>. È un gioco che dura a lungo, per circa un secolo, fino cioè alla svolta segnata dall'arrivo del cardinale Albornoz; ma non è mai riservato ai due attori principali: vanno sempre inclusi il papa, che vi interviene in autonomia rispetto al suo ministro in loco, Roma e i suoi baroni, soggetto (o insieme di soggetti) condizionanti costantemente gli assetti politici regionali, e infine Perugia.

In questo quadro prende forma la vicenda interna di Todi, la fisionomia dei suoi gruppi dirigenti, il suo sviluppo istituzionale. In particolare, la presenza delle parti, sotto le sigle ordinarie di «guelfi» e «ghibellini», risulta essere costante dalla metà del XIII secolo. Per la fase più risalente occorre affidarsi alla cronaca «tramandata sotto il nome»<sup>10</sup> di Gian Fabrizio degli Atti, operazione non scontata, dato che la sua redazione definitiva è molto tarda, dell'inizio del XVI secolo, e su di essa pesa il fatto che l'autore, protagonista della vita politica locale, è uomo di parte, guelfa per la precisione, in una fase nella quale le parti contano ancora molto, ma non hanno evidentemente lo stesso significato di 250 anni prima<sup>11</sup>: proprio gli Atti, o alcuni Atti, fra Due e Trecento erano ghibellini, non guelfi<sup>12</sup>. Non sorprende dunque che secondo la memoria lasciata sopravvivere dal cronista nel 1259 il conflitto fra «popolo» e «boni homini» si confonda con quello fra guelfi e ghibellini, e che «in quel tempo li gibillini for chiamati gintilhomini et lo popolo ghelfi»<sup>13</sup>. Notizia che, appunto, non si sa bene come valutare, se non come probabile effetto della proiezione dello schema con cui Gian Fabrizio degli Atti guardava agli avvenimenti di cui era testimone diretto<sup>14</sup>.

<sup>8</sup> Sulla debole definizione del confine fra le due province, e in particolare l'incertezza della collocazione di Todi nel Duecento, si vedano Waley, *The Papal State*, pp. 92, 95; Paoli, *I comuni*, pp. 70 sg; Andreani, *Todi nel basso medioevo*, p. 56 e nota 15.

<sup>9</sup> Archivio storico comunale di Todi, *Riformanze*, f. 2v. Si vedano Andreani, *Todi al tempo di Iacopone*, pp. 31-34; Andreani, *Todi nel basso medioevo*, pp. 59-61; Menestò, *Un esempio*, pp. 459-463.

<sup>10</sup> Così Menestò, *Un esempio*, p. 333.

<sup>11</sup> Shaw, *The Roman Barons*.

<sup>12</sup> Così Wüstenfeld, *Ueber eine ghibellinische Revolution*, p. 687.

<sup>13</sup> Mancini, *Le cronache volgari*, p. 136.

<sup>14</sup> Schema in ogni modo flessibile. Ad esempio, a Foligno accadeva l'opposto: Maire Vigueur, *Comuni e signorie*, p. 490.

Non è questa la sede per ripercorrere i momenti salienti di una vicenda politico-istituzionale che attende di essere riscritta<sup>15</sup>. Vorrei qui limitarmi a discutere brevemente sulla continuità della dinamica fazionaria, sul suo radicamento nella politica locale e, almeno a partire da un certo momento, anche sul suo aggancio alle istituzioni comunali. Le fonti non consentono di esaminare da vicino, anche solo per singoli frammenti temporali, il funzionamento ordinario dell'arena politica tra gli anni '60 e '70 del XIII secolo; sappiamo che la parte ghibellina riuscì a collocare Todi nello schieramento favorevole a Manfredi, ma anche che la sua sconfitta e la fine della presenza sveva in Italia non interruppero affatto l'insediamento "ghibellino" in città. A differenza che altrove il meccanismo del fuoriscitismo non si inceppa, e non genera lacerazioni irreversibili. I ghibellini vennero espulsi ma poterono rientrare in città poco dopo e beneficiare della strategia pacificatrice del papato, posta in essere nella fattispecie dal potente podestà Pandolfo Savelli, in carica fra la metà del 1267 e la metà del 1268, e consacrata da un'epigrafe ancora esistente<sup>16</sup>. E poterono a loro volta espellere gli avversari, nel luglio del '68, in concomitanza con l'avventura di Corradino di Svevia<sup>17</sup>. Come vedremo, neppure dopo, in occasione delle iniziative di Enrico VII e Ludovico il Bavaro, il partito ghibellino, perdente sul piano della politica sovralocale, venne estromesso da quello della politica locale.

Per quanto la dialettica fra guelfi e ghibellini sia rivelata sul medio periodo, all'incirca tra il 1260 circa e il 1340, quasi esclusivamente dal susseguirsi di conflitti, anche cruenti, e delle relative pacificazioni, cioè quasi solo dai momenti di rottura dell'ordine, è da escludere che a quel medesimo ordine le parti non fossero più o meno stabilmente e continuativamente connesse. Lo dimostra bene, innanzitutto, lo statuto del 1275, più volte analizzato dalla storiografia, e che sancisce l'avvenuta istituzionalizzazione delle fazioni. La pace recentemente stipulata, con la riammissione dei guelfi, viene incorporata nel capitolato normativo<sup>18</sup>, non solo e non tanto per il suo contenuto politico, ma perché definisce il ruolo che le parti giocano nel meccanismo istituzionale. Gli elettori del podestà devono essere equamente distribuiti («quod electio potestatis fiat communiter per tot electores ex una parte quot ex alia»)<sup>19</sup>, e se non trovano un accordo dovrà essere il vescovo a dare un'indicazione certa; e anche l'elezione degli statutari, dei consiglieri e degli altri ufficiali deve avvenire

<sup>15</sup> Nonostante gli importanti contributi di Andreani, *Todi al tempo di Iacopone*, e *Todi nel basso medioevo*; Paoli, *I comuni*, e *Il purgatorio degli artigiani*; Milani, *Podestà popolo e parti*.

<sup>16</sup> Wüstenfeld, *Ueber eine ghibellinische Revolution*, pp. 682-687. L'epigrafe si legge in Menestò, *Un esempio di storiografia*, p. 455.

<sup>17</sup> Su questo episodio la documentazione proietta un fascio di luce intenso e inusuale; lo si deve al fatto che insieme ai guelfi venne espulso anche il podestà bolognese, Comacio Galluzzi, e al processo che questi volle intentare presso la curia pontificia contro il comune, e che produsse una serie preziosa di testimonianze. Carte attentamente studiate, dapprima da Wüstenfeld, *Ueber eine ghibellinische Revolution*, e poi da Maire Vigueur, *Échec au podestat*.

<sup>18</sup> Ceci, Pensi, *Statuto di Todi*, pp. 30-31.

<sup>19</sup> Proprio nel 1275 sono registrati due podestà, uno guelfo e uno ghibellino: Ceci, *Potestà, capitani e giudici di Todi*, p. 304.

nire nello stesso modo, così da rispettare un principio di rigorosa ripartizione a metà delle cariche.

È evidente, ed è stato sottolineato, che la guida e rappresentanza delle parti risulta affidata a *militēs* e *domini*<sup>20</sup>; ma poteva essere diversamente, occorre chiedersi, per raggruppamenti dotati anche di profilo militare, spesso coinvolti in conflitti armati? Da questo dato consegue inoltre l'estraneità del *popolo* e delle sue associazioni, deducibile dalla circostanza che lo statuto del comune non vi fa accenno, come pure è stato immaginato<sup>21</sup>?

È difficile in realtà attribuire al «popolo» e alle sue associazioni, a partire dal sistema delle arti, la cui presenza è documentata nell'arena politica già negli anni '60, una sorta di terzietà, di polo neutrale fra le due parti, e nessun indizio lascia supporre che queste ultime fossero prevalentemente, dal punto di vista sociale, espressioni dell'aristocrazia militare. È molto più verosimile immaginare che fosse l'intera società todina, o meglio la componente attiva nello spazio pubblico, compresi i cittadini organizzati nelle arti, a vivere la partecipazione (anche) per il tramite delle fazioni. E che le organizzazioni di popolo, a base corporativa, operassero per l'equilibrio e l'unità, ma non da una posizione di separatezza rispetto alla militanza fazionaria. Questa sembra essere la funzione della «*societas populi de medio*», una specie di organo di controllo attiva nella fase turbolenta successiva al rientro dei ghibellini nel 1267, la cui capacità effettiva di intervento dipendeva verosimilmente dalla sua *non* estraneità al sistema fazionario<sup>22</sup>.

In effetti, dalla documentazione testimoniale del processo Galluzzi, comparata allo statuto del 1275, emerge il profilo di una società nella quale le parti sono costitutive del sistema politico, e l'equilibrio, o addirittura l'*unità*, sono valori perseguibili con esse, non contro di esse. Più di un testimone nel processo potrà definire il regime vigente a Todi al momento dell'arrivo del nuovo podestà come fondato sulla coesistenza delle due parti, accordatesi per costituire «*unum corpus et una universitas et unum comune*». E un altro, rispondendo alla domanda: cosa significa *unum corpus*?, dice: «quando homines habitant et stant pacifice simul et in una civitate»<sup>23</sup>. Difatti un altro teste poteva dichiarare che «*utraque pars dicte civitatis erat in dicta civitate et regebatur dicta civitas per comune et non per partem*»<sup>24</sup>.

Dal 1265 in avanti questa logica – la gestione condivisa delle istituzioni, accompagnata da crisi periodiche, con momentanee estromissioni dell'una o dell'altra parte – sembra consolidarsi, farsi sistema, e attraversare indenne

<sup>20</sup> Maire Vigueur, *Échec au podestat*, pp. 255-256.

<sup>21</sup> Milani, *Podestà, popolo e parti*, pp. 361-364.

<sup>22</sup> Così, esplicitamente, Wüstenfeld, *Ueber eine ghibellinische Revolution*, pp. 687; in modo più sfumato anche Maire Vigueur, *Échec au podestat*, p. 258, non vede la possibilità di un «terzo partito», estraneo alla dialettica guelfi-ghibellini, nell'arena todina della seconda metà del Duecento. Il che equivale a collocare le istituzioni «popolari» dentro il perimetro del sistema delle parti.

<sup>23</sup> Maire Vigueur, *Échec au podestat*, p. 278.

<sup>24</sup> Andreani, *Todi nel basso medioevo*, p. 61.

le crisi, appunto, e alcuni repentini cambiamenti nell'assetto degli uffici di governo: in occasione del passaggio in Italia di Enrico VII, tra il 1312 e il 1313, della ribellione di Muzio di Francesco di Assisi nel 1322, e poi del tentativo di Ludovico il Bavaro, tra il 1327 e il 1328.

### 3. *Lo statuto del 1337*

Lo statuto del 1337 fa seguito a una di queste crisi, politiche e istituzionali insieme: quella corrispondente all'adesione di Todi allo schieramento favorevole a Ludovico il Bavaro e al conseguente interdetto comminato dalla curia pontificia nel 1330. Il superamento della frattura con il papato, e della situazione di isolamento della città rispetto agli altri maggiori centri umbri, avviene simultaneamente a un mutamento istituzionale che vede un progressivo rafforzamento delle istituzioni di Popolo a base corporativa. La magistratura dei Dodici conservatori, in funzione dal 1319, nel 1332 viene sostituita da un collegio di Otto conservatori: per entrambi i collegi, secondo Laura Andreani, è prevista «la partecipazione attiva delle arti nella compilazione delle liste elettorali», e per gli Otto l'«uguale rappresentanza delle parti politiche»<sup>25</sup>. Dopo pochi anni, nel 1337, a coronamento della mutazione istituzionale, al posto degli Otto si insediano i dieci Priori, a capo di un regime più radicalmente popolare, come lo statuto redatto in quell'anno attesta bene<sup>26</sup>. La data del 1337 è significativa anche perché è molto probabile che lo statuto abbia preso forma poco dopo la presenza ufficiale a Todi di Bartolo da Sassoferrato<sup>27</sup>.

La nettezza del segno «popolare» del nuovo regime dei Priori, per come lo statuto lo rivela, è espressa da alcune misure tipiche, desunte dai modelli disponibili – quello perugino, innanzitutto, viene da immaginare –, come le norme di orientamento «antimagnatizio»: il divieto di accesso alle cariche imposto a «nobiles autem magnates iudices vel advocati»<sup>28</sup> e la deliberazione di redigere un «liber dividens magnates civitatis et comitatus a popularibus» nel quale elencare tutti i «magnates et potentes» di Todi e del suo contado<sup>29</sup>. Ed è espressa ancora più intensamente da una norma programmatica (*Quod civitas per populum gubernetur*) dotata di un'evidente intenzione «costituzionale». La rubrica evoca le «discordie» alimentate nel recente passato da Ludovico il Bavaro, nonché le esazioni che la città ha dovuto subire («multis

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 65.

<sup>26</sup> *Ibidem*, pp. 65-66; Nico, *Todi e i suoi statuti*, pp. 724-726.

<sup>27</sup> Maria Grazia Nico ipotizza che Bartolo possa avere avuto a che fare con la redazione di un testo che presenta un regime che, come si sa e come vedremo fra poco, nel trattato trova un riscontro ragionato: Nico, *Todi e i suoi statuti*, p. 731.

<sup>28</sup> Archivio storico comunale di Todi, *Statuti* 5, I, 35, f. 33r.

<sup>29</sup> *Ibidem*, IV, 89, f. 132v. In coda al testo statutario, f. 308v, troviamo, in data di poco successiva, del gennaio 1338, effettivamente redatto un «Liber potentum et mangnatum de civitate et comitatu Tuderti».

variis superfluis et illicitis expensis»). Si stabilisce dunque che «ad protegendam humilium innocentiam et choercendas manus noxias superbiorum diligentius», sulla base del principio secondo cui «quelibet civitas, terra et locus que per populum et populares personas et per artifices gubernatur in pacis tranquillitate servatur iustitia mediante»

quod civitatis tudertina eiusque comitatus, territorium et districtus et omnia iura et iurisdictionem eiusdem universaliter et singulariter *regatur et gubernetur et manuteneatur ad populum et per populum et populares et artifices personas* civitatis predictae. Et quod *ipse populus et populares et artifices ipsius civitatis habeant et habere intelligatur omne regimen, omnem quem iurisdictionem, bailiam, auctem et plenum, liberum et mistum imperium et arbitrium et gladii potestatem*, quod et quam univirsus populus civitatis et comitatus Tuderti et Comune civitatis et comitatus predicti habent et eis competunt, quocumque et qualitercumque. Et quod dictum regimen, iurisdictionem, bailiam, auctoritas, imperium et potestas, pleno iure, et, immediate, spectet et pertineat et spectare et pertinere intelligantur ad ipsum populum popularium et artificum personarum civitatis predictae perpetuo duraturum<sup>30</sup>.

Qui il popolo appare dotato delle prerogative più elevate possibili; «iurisdictionem», «plenum, liberum et mistum imperium et arbitrium», «gladii potestas» sono espressioni reiterate di un'autorità pubblica modellata sui caratteri di quella imperiale, propri della figura della «civitas superiorem non recognoscens» introdotta dalla dottrina di Bartolo da Sassoferrato<sup>31</sup>. Un'enfatizzazione così forte dell'autonomia della città attraverso la *potestas* del suo *populus* si spiega alla luce del problema sempre aperto della collocazione di Todi nel quadro amministrativo pontificio: la resistenza alla pressione del rettore del Patrimonio, dunque la difesa del principio della non appartenenza al sistema provinciale, è, come abbiamo visto, uno dei fili che compongono la tradizione politica locale. Ancora nel 1320, in un lungo e argomentato documento, una lettera al vescovo di Assisi, le autorità cittadine puntigliosamente rivendicano la condizione politica cui la città non intende rinunciare<sup>32</sup>. Non è un caso che la rubrica *De pena impetrantis privilegium contra libertatem Communis*<sup>33</sup> stabilisca che «pro libertate honore et statu pacifico Communis et populi Tudertini», nel caso in cui qualcuno ottenesse un privilegio dal papa o da altra autorità temporale o spirituale potenzialmente lesivo della «libertatem et franchitiam vel iurisdictionem Communis civitatis Tuderti», e che precludesse alle arti e ai loro membri la possibilità «per ipsum consilium» di eleggere il podestà, come hanno fatto finora, tale atto andrebbe considerato nullo e nessun ufficiale della città avrebbe dovuto obbedirvi.

<sup>30</sup> *Ibidem*, I, 14, ff. 23v-24r. I corsivi enfatizzano alcuni passaggi ideologicamente cruciali.

<sup>31</sup> I priori incarnano questo ruolo altamente potestativo: «habeant dicti domini priores, qui pro tempore fuerint, auctoritatem et bailiam plenissimam et plenum et liberum et absolutum arbitrium et omnem plenitudinem potestatis, quod et quam habet Commune» (*ibidem*, I, 20, f. 28r).

<sup>32</sup> Fumi, *Eretici e ribelli*, p. V, pp. 24-31: «dicta civitas Tudertina numquam fuit nec est de Patrimonio beati Petri nec subiecta ipsi capitaneo, sed semper fuit libera et exempta et in possessione plene libertatis a tempore X, XX, XXX, XXXX, et c. annorum et plus, et a tanto tempore citra cuius contrarii memoria non existit» (pp. 25-26).

<sup>33</sup> Archivio storico comunale di Todi, *Statuti* 5, IV, 106, f. 140v.



L'altro filo persistente della tradizione locale è quello del reclutamento su base fazionaria del personale politico, sicuro a partire almeno dagli anni '60 del XIII secolo, come si è visto. Lo statuto del 1337, in questo senso, da un lato ribadisce nettamente questo aspetto dell'assetto istituzionale, dall'altro fornisce qualche ulteriore informazione dotata di valore retroattivo. Il regime inaugurato a ridosso della redazione della nuova carta è accentuatamente «popolare» mantenendo al contempo il segno già evidente nello statuto del 1275. Il collegio dei priori di nuova costituzione, espressione delle arti riconosciute, risulta infatti ripartito fra le due parti: «quinque nomina gebellinorum et quinque nomina guelforum»<sup>34</sup>. Per quanto riguarda l'affollato consiglio del popolo (almeno 500 componenti) non appaiono fissate specifiche regole di ripartizione dei posti<sup>35</sup>. Però, proprio perché affollato, si prevede il ruolo di arengatore: i priori devono scegliere almeno cento consiglieri destinati a questo ruolo e distribuirli in due bussole, una guelfa e una ghibellina<sup>36</sup>. Anche per l'ufficio del giudice dei cento soldi (per cause del valore fino a quella cifra), composto da due ufficiali, occorre ricorrere a due bussole distinte<sup>37</sup>.

Più in generale, la formale integrazione delle parti nel popolo, ma anche una nuova definizione della loro presenza, comporta il superamento di alcuni aspetti costitutivi della loro organizzazione tradizionale, ereditata da un passato anche non recentissimo: vengono così aboliti i loro capitani, e viene interdetto l'uso dei sigilli<sup>38</sup>. Il tema dei sigilli delle parti ritorna nello statuto a riprova che l'organizzazione della *pars* era abbastanza complessa da prevedere una piccola cancelleria: «Nullus etiam scribat aliquas licteras pro parte alicuius capitanei [...]. Item nullus audeat vel presumat tenere penes aliquod sigillum alicuius partis Guelfe vel Gebelline»<sup>39</sup>. Dalla convergenza istituzionale di parti e popolo deriva poi, soprattutto, l'autorità formalmente riconosciuta al governo di reprimere i tumulti, i *rumores*, di coloro che ancora volessero sollevarsi al grido: «ad arma ad arma, moriantur vel vivant Gelfi vel Gebellini»<sup>40</sup>; e l'insistenza continua, infine, sul tema della riconciliazione, già posto alla base dell'intero processo politico culminante nella redazione dello statuto, come si vede nel capitolo I,14 *Quod civitas per populum gubernetur*, prima citato. La reintegrazione dei ribelli, o meglio di coloro che «per comune Tuderti quomodocumque pro rebellibus habebantur», diventa così un punto fermo<sup>41</sup>; e al contempo la repressione degli atti di vendetta fra membri del-

<sup>34</sup> *Ibidem*, I, 20, ff. 26r-29v. Il capitolo disciplina molto dettagliatamente il processo elettorale e il meccanismo di ripartizione.

<sup>35</sup> *Ibidem*, I, 15, f. 24rv.

<sup>36</sup> *Ibidem*, I, 54, f. 37r.

<sup>37</sup> *Ibidem*, II, 44.

<sup>38</sup> *Ibidem*, IV, 100, f. 137v: «nulla persona cuiuscumque status et conditionis existat in civitate vel comitatu Tuderti se gerat pro capitaneo alicuius partis Guelfe vel Gebelline».

<sup>39</sup> *Ibidem*, IV, 41, ff. 34v-35r: ogni esemplare di sigillo delle parti deve essere consegnato ai priori e distrutto.

<sup>40</sup> *Ibidem*, IV, 101, f. 137v.

<sup>41</sup> *Ibidem*, III, 46, f. 101v; si veda anche IV, 74, ff. 125v-126r.

le parti copre un arco temporale lungo, perché atti e ritorsioni punibili sono quelli commessi negli ultimi quarant'anni circa, a partire, si legge, da quando era podestà il senese Mino dei Tolomei, nella prima metà del 1296<sup>42</sup>.

L'integrazione fra popolo e parti è dunque il punto d'arrivo di un processo che spingeva verso la legittimazione sempre più trasparente delle parti, nella misura in cui la loro funzione locale fosse chiaramente distinguibile dall'operato delle «metafazioni» sovralocali, nella fattispecie soprattutto del circuito «ghibellino» tendente a riattivarsi sotto un input politico o ideologico particolarmente forte. A questa riconfigurazione del campo dei conflitti il papato contribuì direttamente, consentendo di volta in volta il reinserimento dei fuoriusciti ghibellini, ma anche sdrammatizzando sostanzialmente il problema fazionario. Nel 1296, ad esempio, la mediazione di Bonifacio VIII fra le opposte fazioni fa venire alla luce una «pars gebelina» detta «de parte romane ecclesie», esplicitamente legata al pontefice<sup>43</sup>. Del resto, la cosiddetta guerra contro i Colonna<sup>44</sup> aveva dato occasione allo stesso Bonifacio VIII e alla sua cancelleria di differenziare nettamente il giudizio sulla ribellione da quello sullo spirito di fazione; è la prima a essere bollata come *blasphemia* e *schisma* non il secondo. Poco importa, dice il papa, che chi aiuta, accoglie e nasconde i ribelli fuggitivi si nomini “ghibellino”, «ut vulgari more loquamur»; il considerarsi “colonesi”, e appartenere alla parte ghibellina non giustifica la collusione. Perché, per quanto l'adesione a una parzialità sia un *cecus error*, tutti, guelfi e ghibellini senza distinzione, sono in obbligo di combattere i nemici della chiesa:

Quamvis enim Guelfi et Gebelini, quod dolenter referimus, ex inordinato affectu et ceco partialitatis errore, invicem se impetant et molestant, Gibelini tamen et Guelfi hostibus fidei et Ecclesie unitatis, rebellibus nostris et Apostolice Sedis, contra nos [...], et Sedem eandem, non deberent prebere auxilium, consilium vel favorem, ipsosque presumere receptare, tales presertim qui vitandi sunt tanquam relapsi in blasphemiam et in schisma, sed potius reminisci quod a predecessoribus nostris, nobis et dicta Sede multiples gratias et misericordias, comoda et beneficia grandia receperunt<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> *Ibidem*, IV, 12, f. 107r; Ceci, *Potestà, capitani e giudici*, p. 315.

<sup>43</sup> Menestò, *Bonifacio VIII e Todi*, pp. 40-42.

<sup>44</sup> Vendittelli, Bultrini, *Pax vobiscum*, p. 265. La lettera pontificia è del 1299 ed era stata già edita ne *Les registres de Boniface VIII*, n. 3410.

<sup>45</sup> E conclude evocando i *Columpnenses* – non i «ghibellini» – che vagano nelle tenebre « et odio lucem habentes, huc vel illuc velud profugi evagantur, nolentes cum dominicis ovibus nobis commissis ambulare in domo Domini». È già maturo qui un modo di osservare le fazioni simile a quello che ritroveremo in Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de guelphis et gebellinis*, p. 134: II, 56-60, p. 134: «Hodie vero nomina predicta durant propter alias affectiones. Videmus enim quamplures qui guelphi vocantur esse rebelles Ecclesie, et alios quamplures qui Gebellini vocantur esse rebelles imperii»; II, 69-71: «Et in hoc non habetur communiter respectus ad Ecclesiam vel imperium, sed solum ad illas partialitates que in civitate vel provincia sunt».

#### 4. *Oltre Todi*

Ma qual è il grado di specificità del sistema istituzionale di Todi? Quello che è stato definito «paradigma» tudertino è documentabile altrove? Se fosse possibile, il suo significato cambierebbe, e di seguito la prospettiva sulle città dell'Umbria meridionale e della Tuscia. Si tratta di una ricerca da fare, e qui possiamo solo raccogliere pochi indizi preliminari che presuppongono, da un lato, le difficoltà di coordinamento del Rettore della provincia del Patrimonio dopo il trasferimento del papato a Avignone<sup>46</sup> e, dall'altro, il potenziale egemonico che in questo spazio politico debolmente strutturato sembra esprimere per buona parte del XIII secolo e ancora in pieno Trecento un centro come Todi, soprattutto verso sud, tra il Patrimonio e il Ducato di Spoleto, lungo direttrici che toccano, oltre a vari *castra*, città come Amelia e Terni<sup>47</sup>.

A proposito del *castrum* di San Gemini, ad esempio, una delle comunità coinvolte nei sommovimenti generati dalla discesa di Ludovico il Bavaro, e sottoposta all'egemonia di Todi<sup>48</sup>, in una nota dell'archivio del Rettore del Patrimonio del 1331 si accenna al fatto che «populares ipsius castris guelphi et gibelini erant divisi inter se»<sup>49</sup>. Ma il caso più interessante e promettente è quello di Amelia, città che rappresenta piuttosto bene alcune delle principali variabili dello spazio in questione, a nord di Roma, lungo la valle del Tevere: l'appartenenza di principio dagli inizi del Duecento, ma spesso contesa, alla provincia del Patrimonio, una sperimentazione comunale sottoposta ai tentativi egemonici di Roma (del comune romano) e di Todi, il coinvolgimento diretto nei sollevamenti che accompagnano i tentativi di Enrico VII e, soprattutto, di Ludovico il Bavaro<sup>50</sup>.

Amelia è legata a Todi, formalmente dal 1208<sup>51</sup>, da un rapporto di soggezione i cui effetti si propagano sul lungo periodo, e che però viene contrastato, come si è accennato, dal Rettore del Patrimonio e dal comune romano, che riesce, tra il 1308 e 1311 a ottenere a sua volta un atto di dedizione dagli amerini<sup>52</sup>. Il rapporto con Todi si traduce in scelte politiche condivise, anche eclatanti, come l'adesione al tentativo di Ludovico il Bavaro<sup>53</sup>. Qui interessa soprattutto accennare alla circostanza per cui, come Todi, anche Amelia appare una città *divisa*. Un documento del 1329, relativo ai rapporti con Roma, afferma che «omnes officiales et officia dicti comunis deinceps erunt comunia

<sup>46</sup> Una relazione dell'ufficiale preposto al governo del Patrimonio tra il 1319 e il 1320, il vescovo di Orvieto Guitto Farnese, esprime concretamente la precarietà del controllo pontificio del territorio, almeno per quanto riguarda la maggioranza delle principali comunità: Antonelli, *Una relazione del Vicario del Patrimonio*.

<sup>47</sup> Andreani, *Todi al tempo di Iacopone*, pp. 25-28.

<sup>48</sup> Fumi, *Eretici e ribelli*, pp. 14-19.

<sup>49</sup> Antonelli, *Notizie umbre*, p. 476.

<sup>50</sup> Per un quadro recente e attendibile (con i riferimenti alla scarsa bibliografia precedente) si veda Nanni, *Amelia*.

<sup>51</sup> Menestò, *Un esempio*, p. 424.

<sup>52</sup> Nanni, *Amelia*, pp. 7-10, e nota 6 per la datazione.

<sup>53</sup> Fumi, *Eretici e ribelli*, V, pp. 20-23.

inter ghelfos et ghibellinos equa parte divisa; ita quod inter eos nulla esset exceptio partarum»<sup>54</sup>. Gli statuti del 1330 e del 1346, entrambi statuti di *popolo*, attestano appunto una fase segnata dai conflitti di parte. Ma se i primi adottano una strategia repressiva, per cui «nullus vadat ad terram ubi fieret aliqua congregatio gentium occasione partis, vel causa aliquam terram capiendi vel equitandi sine deliberatione consilii antianorum et decem [...] Et quod nullus cramet: “Vivant gebelli vel gelfi”»<sup>55</sup>, e i membri del *popolo* non possono aderire a una *partialitas*<sup>56</sup>, quelli di poco successivi invece riconoscono le fazioni e riproducono, come a Todi, il meccanismo della ripartizione dei posti nel collegio principale: i sei anziani devono essere «originarii et populares [...] tres Gelfi et tres Gebellini»<sup>57</sup>; di conseguenza nel capitolo che riprende quasi alla lettera quello or ora citato relativo all'obbligo di ogni *popularis* di «iurare ad populum», di obbedire al podestà e agli anziani e di non frequentare i *nobiles*, è cassato il riferimento ai guelfi e ghibellini<sup>58</sup>.

Inquadrato accanto ad Amelia, in una cornice sempre ben localizzata, ma più ampia, dove le dinamiche istituzionali interne si incontrano con il primo livello della politica sovralocale, il caso di Todi potrebbe perdere il carattere fortemente *sui generis* il più delle volte attribuitogli, quasi una variabile isolata negli sviluppi ordinari del comune di popolo<sup>59</sup>. È evidente che questo segno derivi anche dal ruolo che Todi gioca nel trattato di Bartolo da Sassoferrato, esclusivo termine di esemplificazione di una teoria che, sembrerebbe, ebbe una eco debole nei discorsi del suo tempo, e in quelli immediatamente successivi, sicuramente assai minore di altri aspetti del suo pensiero giuridico e politico<sup>60</sup>. L'incerta fortuna del *Tractatus de guelphis et gebellinis* si deve verosimilmente alla possibilità che esso chiaramente esprime di guardare da una prospettiva insolita il problema delle fazioni: sottratte definitivamente,

<sup>54</sup> Nanni, *Amelia*, p. 11, nota 14.

<sup>55</sup> *Statutum populi civitatis Amelie anno 1330*, p. 430 (cap. 111).

<sup>56</sup> *Ibidem*, pp. 521-522 (cap. 303): «Item statuimus quod quilibet popularis et de populo dicte civitatis, infra terminum statuendum mandato domini potestatis teneatur et debeat iurare corporaliter ad Sancta Dei Evangelia et promictere, actendere et esse iuxta posse ad omnia que spectent et sint ad bonum et pacificum statum comunis et populi dicte civitatis et renuntiare omni partialitati et non actendere ad comodum vel incomodum alicuius partis videlicet Gebelline et Guelfe; et tempore cuiuscumque romoris et suspitionis venire ad dominos potestatem, guardianum et antianos populi, qui nunc sunt et erunt pro tempore; et eis et cuilibet eorum assistere, obedire et favere [...]; et non ire ad domum alicuius nobilis seu alicuius qui sit vel esset extra populum».

<sup>57</sup> *Statutum populi civitatis Amelie anno 1346*, p. 554 (cap. 2).

<sup>58</sup> *Ibidem*, pp. 622-623 (cap. 113). In questo quadro rientra bene la notizia, riportata negli *Analecta umbra*, in «Bollettino della R. Deputazione di Storia patria per l'Umbria», 4 (1898), p. 206, di un ms. membranaceo del 1340 – di cui si è persa traccia – contenente i «Pacta pacis inter Comune Tuderti ed Amelie» insieme con un «catalogo dei sei Anziani (distinti in tre guelfi e tre ghibellini) e dei 135 Consiglieri (distinti in 51 guelfi e 84 ghibellini)».

<sup>59</sup> Malgrado che sia possibile produrre altri esempi di accesso più o meno paritario delle parti al governo comunale. Una rapidissima panoramica in Del Tredici, *La popolarità dei partiti*, pp. 317-318. Per il caso di San Gimignano fra Due e Trecento, Waley, *Guelfs and Ghibellines*.

<sup>60</sup> Gentile, *Bartolo in pratica*, pp. 247-251.

certo, a una ascrizione ideologica rigida<sup>61</sup>, ma soprattutto messe in dialogo, non necessariamente in opposizione, al principio, questo sì indiscutibile, della tutela del bene comune, e della protezione della pace. In questo modo, il caso umbro, e non più solo tudertino, può essere messo a confronto con il quadro lombardo, molto più ampio e dettagliato, rivelato dalle ricerche cui si è accennato in apertura. In un saggio recente Federico Del Tredici si confronta con un problema analogo a quello discusso qui. Rispetto alla prospettiva sulla Lombardia pieno-trecentesca lì nitidamente ricostruita, quella che emerge a Todi e Amelia, ancora solo abbozzata, appare speculare: in entrambe la presenza formale delle parti nelle istituzioni, e il carattere non emergenziale di questa presenza, implica la sospensione, se non la fine, della «politica dell'esclusione»<sup>62</sup>; ma mentre in Lombardia la *verticalità* delle fazioni<sup>63</sup>, la loro apertura a forme di partecipazione dal basso (da cui la *popolarità*, in senso sociale, dei partiti), corrisponde alla scomparsa del Popolo come istituzione, nell'Umbria del Patrimonio si assiste all'integrazione delle fazioni nella configurazione istituzionale detta «Popolo», lungo un processo che sembra compiersi negli statuti, del 1337 a Todi, del 1343 a Amelia: il popolo e il suo ordine istituzionale non come *rimedio*, dunque, al male delle fazioni, ma come spazio di ricomposizione; e le fazioni, a loro volta, non come (non solo come) *divisio et scissura*, per adoperare il lessico di Bartolo, ma come strumento della *tuitio publica*<sup>64</sup>.

<sup>61</sup> Si veda supra nota 45.

<sup>62</sup> Del Tredici, *La popolarità dei partiti*, p. 314.

<sup>63</sup> *Ibidem*, p. 323.

<sup>64</sup> Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de guelphis et gebellinis*, III, 125, p. 137; III, 172, p. 140.

## Opere citate

- Amelia e i suoi statuti medievali*, Atti della Giornata di studio, Amelia, 15 marzo 2001, a cura di E. Menestò, Spoleto 2004.
- L. Andreani, *Todi al tempo di Iacopone*, in *Iacopone da Todi*, Atti del XXXVII Convegno storico internazionale (Todi, 8-11 ottobre 2000), Spoleto 2001, pp. 21-45.
- L. Andreani, *Todi nel basso medioevo (secoli XIII-XV): aspetti di vita politico-istituzionale*, in *Todi nel medioevo*, pp. 51-88.
- M. Antonelli, *Una relazione del Vicario del Patrimonio a Giovanni XXII in Avignone*, in «Archivio della società romana di storia patria», 18 (1895), pp. 447-467.
- M. Antonelli, *Notizie umbre tratte dai registri del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia*, in «Bollettino della R. Deputazione di Storia patria per l'Umbria», 9 (1903), pp. 381-398, 469-506; 10 (1904), pp. 31-59.
- Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de guelphis et gebellinis*, in D. Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze 1983.
- M. Caesar, *Did Factions Exist? Problems and Perspectives on European Factional Struggles (1400-1750)*, in M. Caesar, *Factional Struggles. Divided Elites in European Cities and Courts*, Leiden-Boston 2017, pp. 1-16.
- G. Ceci, *Potestà, capitani e giudici di Todi nel secolo XIII*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 3 (1897), pp. 303-317.
- G. Ceci, G. Pensi, *Statuto di Todi del 1275*, Todi 1897.
- Le cronache di Todi*, a cura di G. Italiani, C. Leonardi, F. Mancini, E. Menestò, C. Santini, G. Scentoni, Spoleto 1991.
- M. Della Misericordia, *Dividersi per governarsi: fazioni, famiglie aristocratiche e comuni in Valtellina in età viscontea (1335-1447)*, in «Società e storia», 86 (1999), pp. 715-766.
- F. Del Tredici, *La popolarità dei partiti. Fazioni, popolo e mobilità sociale in Lombardia (XI-V-XV secolo)*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano*, 2, *Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, a cura di A. Gamberini, Roma 2017, pp. 305-334.
- L. Fumi, *Eretici e ribelli nell'Umbria dal 1320 al 1330 studiati su documenti inediti dell'Archivio Segreto Vaticano*, in «Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria», 3 (1897), pp. 257-285, 429-489; 4 (1898), pp. 221-301, 437-486; 5 (1899), pp. 1-46, 205-425.
- M. Gentile, *Fazioni al governo. Politica e società a Parma nel Quattrocento*, Roma 2009.
- M. Gentile, *Fazioni e partiti: problemi e prospettive di ricerca*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia. 1350-1520*, a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014 (Cambridge 2012), pp. 277-292.
- M. Gentile, *Bartolo in pratica: appunti su identità politica e procedura giudiziaria nel ducato di Milano alla fine del Quattrocento*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 18, 2007, pp. 231-251.
- Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura M. Gentile, Roma 2005.
- R. González Cuerva, A. Koller, *Photography of a Ghost*, in *A Europe of Courts, a Europe of Factions. Political Groups at Early Modern Centres of Power (1550-1700)*, a cura di R. González Cuerva, A. Koller, Leiden-Boston 2017, pp. 1-19.
- J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Storia d'Italia*, dir. da G. Galasso, VII/2, Torino 1987, pp. 323-606.
- J.-C. Maire Vigueur, *Échec au podestat : l'expulsion de Comacio Galluzzi podestat de Todi (17 juillet 1268)*, in «*Alla Signorina*». *Mélanges offerts à Noëlle de La Blanchardière*, Rome 1995, pp. 251-283.
- E. Menestò, *Bonifacio VIII e Todi*, in *Bonifacio VIII. Atti del XXXIX Convegno storico internazionale (Todi, 13-16 ottobre 2002)*, Spoleto 2003, pp. 21-57.
- E. Menestò, *Un esempio di storiografia e cultura letteraria Tra Medioevo e Umanesimo*, in *Le cronache di Todi*, pp. 329-629.
- G. Milani, *Podestà popolo e parti a Todi tra Due e Trecento: per una revisione del "paradigma tudertino"*, in *Todi nel medioevo*, pp. 351-376.
- R. Nanni, *Amelia nel basso medioevo*, in *Amelia e i suoi statuti medievali*, pp. 3-41.
- M.G. Nico Ottaviani, *Todi e i suoi statuti (secoli XIII-XVI)*, in *Todi nel medioevo*, pp. 717-741.
- E. Paoli, *I comuni umbri e il nascente Stato della Chiesa: una difficile coesistenza*, in *Dal patrimonio di San Pietro allo stato pontificio: la marca nel contesto del potere temporale*, Atti del convegno di studio, a cura di E. Menestò, Ascoli Piceno, 14-16 settembre 1990, Ascoli Piceno 1991, pp. 65-89.

- E. Paoli, *Il purgatorio degli artigiani. Le corporazioni medievali di Todi tra economia, politica, religiosità e devozione*, in «Itinerarium». Università, corporazioni e mutualismo ottocentesco: fonti e percorsi storici, Atti del convegno (Gubbio, 12-14 gennaio 1990), a cura di in E. Menestò, G. Pellegrini, Spoleto 1994, pp. 159-202.
- Les registres de Boniface VIII (1294-1303)*, a cura di G. Digard et alii, II, Rome 1904.
- C. Shaw, *The Roman Barons and the Guelf and Ghibelline Factions in the Papal States*, in *Guelfi e ghibellini*, pp. 475-494.
- Statutum populi civitatis Amelie anno 1330*, a cura di L. Andreani e R. Nanni, in *Amelia e i suoi statuti medievali*, pp. 367-528.
- Statutum populi civitatis Amelie anno 1346*, a cura di L. Andreani, R. Civili e R. Nanni, in *Amelia e i suoi statuti medievali*, pp. 551-707.
- Todi nel medioevo (secoli VI-XIV)*, Atti del XLVI Convegno storico internazionale, Todi, 10-15 ottobre, 2009, Spoleto 2010.
- G.M. Varanini, *Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia*, in R. Bordone, G. Castelnuovo e G.M. Varanini, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, Roma-Bari 2004, pp. 121-194.
- G.M. Varanini, *Nelle città della Marca Trevigiana: dalle fazioni al patriziato (secoli XIII-XV)*, in *Guelfi e ghibellini*, pp. 563-602.
- G.M. Varanini, *Legittimità implicita dei poteri nell'Italia centro-settentrionale del tardo medioevo. La tradizione cittadina e gli stati regionali*, in *La légitimité implicite*, a cura di J.-P. Genet, Paris-Rome 2015, pp. 223-239.
- M. Vendittelli, E. Bultrini, *Pax vobiscum. La Crociata di Bonifacio VIII contro i Colonna di Palestrina (maggio 1297-ottobre 1298)*, Ferentino 2021.
- D. Waley, *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961.
- D. Waley, *Guelfs and Ghibellines at San Gimignano, c. 1260 - c. 1320: a Political Experiment*, in «Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester», 72 (1990) pp. 199-212.
- Th. Wüstenfeld, *Ueber eine ghibellinische Revolution in Todi zur Zeit Konradins*, in *Iter Italicum*, a cura di J. von Pflugk-Harttung, Stuttgart 1883, pp. 668-707.

E. Igor Mineo  
Università degli Studi di Palermo  
igor.mineo@unipa.it